

**DELIBERA CONSIGLIO DELL'UNIONE
N. 32 del 28/09/2017**

OGGETTO:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE.

Nella nella Sala Consiliare del Comune di Castel Maggiore alle ore 20:50 del seguente giorno mese ed anno:

28 Settembre 2017

In seguito a convocazione del Presidente Consiglio Unione ai sensi dell' articolo 39 del D.Lgs. 267/2000 e articolo 13 dello Statuto dell'Unione, notificata a ciascun consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è oggi adunato il Consiglio nelle persone dei Signori:

MUZIC CLAUDIA	A	ORSI FEDERICA	A
FERRANTI ERIKA	P	AGNI TOMAS	P
GOTTARDI BELINDA	P	PALLINI MARCO	P
GIOVANNINI MICHELE	P	TOLOMELLI ANDREA	P
VERGNANA ANNA	P	BERNARDI ROBERTO	A
MACCAGNANI SERGIO	A	VERONESE PAOLO	A
CRESCIMBENI PAOLO	P	MACCAFERRI GIUSEPPE	P
PEZZOLI CLAUDIO	P	ZANNI STEFANO	P
MEOGROSSI MATTEO	A	GALLERANI ROBERTO	A
CANIATO MARIA FRANCESCA	P	BONORA MARCO	P
CERRE' ANNALISA	P	STELLATO ANTONIO	P
VOLTA DANIELA	P		
BOVINA MARCO	P		
BARTILUCCI ROCCO	P		

Presenti n.: 18 - Assenti n.: 7

Assume la presidenza la Sig.ra CERRE' ANNALISA Presidente Consiglio Unione.
Partecipa il Dott. ERICO VINCENZO Segretario Unione per la seduta.

La Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, ai sensi dell'art. 38, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000 dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE.

Il Consigliere/ Sindaco, Anna Vergnana, sulla scorta delle favorevoli risultanze istruttorie poste in essere dagli uffici competenti, e dei pareri favorevoli resi dai medesimi e dall'Organo di revisione, illustra all'Assemblea la proposta di deliberazione di seguito, integralmente, riportata:

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

VISTO l'art. 42 , comma 2 lettere e) e g) del Decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267 : Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, e ritenuta la propria competenza a deliberare nel merito;

CONSIDERATO quanto disposto dal Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (di seguito anche T. U. S. P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che l'Ente, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- *esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:*
 - a) *Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) *Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
 - c) *Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - d) *Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

e) *Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

- *ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";*

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 anche questa Unione di Comuni deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dalla stessa possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere eventualmente alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale dell'Unione Reno Galliera e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive che...” *il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.*”

RILEVATO inoltre che la Corte dei Conti dispone che “... *Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità*

dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo in analisi è stato istruito dai servizi ed uffici competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni e secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il modello standard dell'atto di ricognizione predisposto dalla Corte dei Conti accluso alla deliberazione n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017, adeguato alle Unioni di Comuni, allegato alla presente deliberazione come allegato "A";

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale e che individua come **LEPIDA spa unica società partecipata dall'Ente con quota societaria pari allo 0,00165%**;

Rilevato che LEPIDA SpA svolge attività di gestione, pianificazione, sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazione e servizi telematici;

Dato atto che LEPIDA SpA rientra nelle previsioni dell'allegato "A" del decreto legislativo n. 175 del 2016 (Articolo 4, comma 2, lettera d);

Valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto della Società LEPIDA SpA, con particolare riguardo all'efficienza ,al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Dato atto che LEPIDA SpA svolge compiti essenziali per lo sviluppo di nuove infrastrutture informatiche a livello regionale e che tali servizi sono da ritenersi strettamente connessi ai compiti istituzionali di questa Unione e che per questi motivi l'Unione Reno Galliera ritiene indispensabile il mantenimento delle partecipazioni nella società medesima;

Tenuto conto, quindi, del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalla società LEPIDA SpA

Dato atto che in base all'espletata ricognizione non vi sono partecipazioni da alienare ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P. in quanto **NON** sussistono motivazioni per effettuare l'alienazione delle quote societarie;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con propria deliberazione n. 17 del 30/04/2015, ed i risultati dallo stesso ottenuti: "*mantenere il quadro esistente verificando costantemente l'andamento dell'unica società partecipata*", provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della normativa in analisi "in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'articolo 2437-ter, seconda comma, e seguenti il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile";

Vista la " Nota sugli obblighi di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ex art.24 del D. L g s n.175/2016 e ss.mm.ii" prodotta dall'ANCI in data 07.08.2017 prot. n. 76/VSG/SD;

Visto il documento ANCI/UTILITALIA prot.n.81/VSG/SD/id ad oggetto: "Chiarimenti in merito alle conseguenze derivanti dalla mancata adozione dei piani di revisione straordinaria delle partecipazioni entro il 30 settembre p.v.";

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 (Verbale n. 66 del 22 settembre 2017);

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- Il D.Lgs. 19/08/2016 n. 175, T.U.S.P., e ss.mm;
- il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e ss.mm;
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato ed integrato dal D.Lgs.n. 118/2011;
- lo Statuto dell'Unione;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- la Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n. 19/SEZAUT/2017/INPR e relativi allegati;

Con voti _____ ;

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dall'Unione Reno Galliera alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto, per le motivazioni ed ai fini espressi nella premessa/narrativa e che qui si intendono, espressamente, riportati che **NON SUSSISTONO** ragioni per procedere all'alienazione della partecipazione in LEPIDA SPA, unica partecipazione societaria detenuta dall'Unione Reno Galliera, così come meglio specificato nel quadro 4 dell'allegata relazione (allegato A) facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'at.24, c.2, T.U.S.P. del Piano Operativo di Razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con propria deliberazione n. 17 del 30/04/2015;
4. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
5. che la presente deliberazione sia trasmessa all'unica società partecipata dall'Ente;
6. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
7. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

Infine il Consiglio dell'Unione , stante l'urgenza di provvedere, con voti _____

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 al fine di consentire agli uffici la celere definizione delle competenze assegnate nei tempi tecnici previsti dalla norma vigente.

A conclusione della relazione illustrativa, la Presidente del Consiglio dichiara aperta la discussione.

Nessun Consigliere chiede di intervenire e nessuna dichiarazione di voto viene resa.

A tal punto, la Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione in precedenza illustrata.

L'esito della votazione, resa per alzata di mano, è il seguente :

Presenti n. 18, votanti n. 14

Favorevoli n. 14 (La componente di maggioranza + il Consigliere A. Tolomelli)

Contrari n. 0

Astenuti n. 4 (Consiglieri: M. Bonora, S. Zanni, G. Maccaferri e A. Stellato)

La proposta di deliberazione è approvata.

Successivamente, la Presidente pone in votazione la proposta di immediata eseguibilità.

L'esito della votazione, resa per alzata di mano , è il seguente :

Presenti n. 18, votanti n. 16

Favorevoli n. 14 (La componente di maggioranza + Consigliere A. Tolomelli)

Contrari n. 2 (Consiglieri G. Maccaferri e A. Stellato)

Astenuti n. 2 (Consiglieri M. Bonora e S. Zanni)

Quindi la deliberazione ora approvata viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL PRESIDENTE
ANNALISA CERRE'

FIRMATO
IL SEGRETARIO
VINCENZO ERRICO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

**SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONERIA-ECONOMATO**

**DELIBERA CONSIGLIO DELL'UNIONE
N. 32 del 28/09/2017**

OGGETTO:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

Favorevole

Contrario

**FIRMATO
IL DIRETTORE-RESPONSABILE
dott.ssa BERTI NARA**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

**SERVIZIO FINANZIARIO
RAGONERIA-ECONOMATO**

**DELIBERA CONSIGLIO DELL'UNIONE
N. 32 del 28/09/2017**

OGGETTO:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE.

Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

Favorevole

Contrario

**FIRMATO
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI**

Dott.ssa BERTI NARA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).